



Città metropolitana
di Roma Capitale

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

per disciplinare la collaborazione nell'ambito delle tematiche di mobilità sostenibile e pianificazione della mobilità

Tra

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. con socio unico (Partita I.V.A. e CF. 10735431008) con sede in Roma, Via di vigna Murata n. 60 - 00143, in persona del Presidente e Amministratore delegato Walter Tortorella, nato a Roma il 26/01/1967, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la suindicata sede (di seguito anche solo “**RSM**”).

e

La Città' Metropolitana di Roma Capitale, (di seguito denominata “**CMRC**”) con sede in Roma, via G. Ribotta, 41, 43. – 00144 (C.F. 80034390585), rappresentata nella persona dell' Ing. Giampiero Orsini Direttore del Dip. VI “Pianificazione territoriale generale” *d'ora in poi indicati congiuntamente anche come “le Parti”*

PREMESSO

Che RSM, società *in house* interamente partecipata da Roma Capitale, ha nell'oggetto sociale, definito nel proprio statuto, la gestione di tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione e di sosta nel territorio di Roma Capitale, nonché la pianificazione e la progettazione – fino al livello attuativo – di reti, infrastrutture e servizi, ed anche di sistemi tecnologici per il controllo, monitoraggio e informazione del trasporto privato e pubblico;

che la CMRC svolge attività di Pianificazione nell'area metropolitana e, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014, ha la competenza per la definizione del piano della mobilità metropolitana, nell'esercizio dei propri compiti di pianificazione, sviluppo e implementazione della mobilità del territorio metropolitano, secondo le indicazioni del Piano della mobilità regionale, perseguendo la razionalizzazione e l'integrazione dei piani comunali, nel rispetto delle esigenze delle aree omogenee e dell'integrazione del territorio metropolitana;

che la CMRC persegue inoltre l'obiettivo della mobilità ecosostenibile, riducendo al minimo l'impatto ambientale delle scelte tecniche e dei modelli di mobilità individuati nel suddetto piano della mobilità metropolitana;

che la collaborazione tra RSM ed il Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” della Città metropolitana di Roma Capitale riveste altresì notevole interesse, in quanto il Dipartimento VI medesimo, grazie alle sue professionalità, già opera nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi che la suddetta collaborazione intende perseguire, sia in termini qualitativi che quantitativi;

che mediante la collaborazione con la CMRC, RSM potrà inoltre usufruire dei dati in possesso del Dipartimento VI° che, nell’ambito dell’ Ufficio di Direzione “*Sistema Informativo Geografico*”, ha realizzato un proprio Sistema Informativo Territoriale, comprensivo di cartografia di base e cartografia tematica, che costituiscono informazioni di riferimento per le Amministrazioni Locali, per gli Enti e le Istituzioni del proprio territorio;

che è ampiamente riconosciuto che le problematiche di mobilità, in relazione ai caratteri di interdisciplinarietà e complessità che spesso presentano, debbano essere affrontate con il coinvolgimento dei vari Enti che, pur mantenendo identità e distinzione di ruoli, risultano istituzionalmente incaricati ad agire riguardo alle tematiche di mobilità;

che è stato congiuntamente verificato in appositi incontri l’importanza di avviare una collaborazione tra CMRC e RSM, con l’obiettivo di avviare un processo di miglioramento della mobilità di passeggeri e merci nell’area metropolitana, anche con azioni mirate su specifici settori o definiti ambiti territoriali;

che l’art. 5 comma 6, del “Nuovo codice degli appalti”, D.lgs. n. 50/2016, consente la conclusione di accordi tra amministrazioni aggiudicatarie per la realizzazione di una cooperazione tesa a garantire che i servizi che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire obiettivi comuni, a condizione che la cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico e che le amministrazioni stesse svolgano sul mercato meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

che RSM è competente della realizzazione e della gestione del sistema di rilascio permessi per la sosta; attività che svolge in misura prevalente per Roma Capitale in forza del contratto di servizio e, sul mercato, in misura inferiore al 20%;

che, pertanto, ricorrono tutte le condizioni di legittimità previste dal vigente art. 5 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;

che altresì, per quanto sopra evidenziato, esistono le condizioni ottimali per la predisposizione di un Protocollo d’Intesa per la collaborazione fra CMRC e RSM sui temi della mobilità sostenibile con definizione di metodologie congiunte;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Visti i fini istituzionali e gli obiettivi che la Città Metropolitana di Roma Capitale persegue nello svolgimento delle proprie attività;

Visti i fini istituzionali propri di RSM e gli strumenti che la stessa gestisce nello svolgimento dei propri compiti;

Visto l'art. 5 comma 6 del "Nuovo codice degli appalti" riportato in premessa;

CONSIDERATO

Che alla luce delle finalità istituzionali delle Parti, il presente accordo è volto alla realizzazione di un obiettivo ad esse comune, sorretto da un interesse pubblico;

che l'effettiva e puntuale suddivisione di compiti e di responsabilità tra le Parti verrà disciplinata attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi;

che gli eventuali impegni di spesa assunti tra le Parti riguarderanno esclusivamente il ristoro delle spese effettivamente sostenute e saranno disciplinati di volta in volta negli specifici atti esecutivi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (di seguito denominato "Accordo").

Art. 2 – Oggetto

Con il presente Accordo le Parti concordano di attivare un'organica collaborazione volta al miglioramento della mobilità di passeggeri e merci nell'area metropolitana, anche con azioni mirate su specifici settori o definiti ambiti territoriali, con specifico riferimento alle tematiche di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, oltre che di pianificazione anche di settore..

Art. 3 – Disciplina dei rapporti tra le Parti

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo e nei singoli Atti esecutivi, stipulati in esecuzione del presente Accordo medesimo.

Art. 4 – Linee di intervento

La collaborazione fra CMRC e RSM di cui all'art.2 ha come scopo specifico:

- L'analisi e lo scambio delle esperienze e delle competenze su mobilità sostenibile, pianificazione dei sistemi di trasporto, logistica, sicurezza stradale, infomobilità e permessistica (ZTL, disabili, sosta, merci, bus turistici, etc.).
- La partecipazione congiunta a proposte e progetti nazionali e internazionali inerenti la mobilità sostenibile, pianificazione dei sistemi di trasporto, logistica e sicurezza stradale.
- Qualunque altro argomento nel campo della mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale che dovesse essere valutato di comune interesse nel corso della validità del presente accordo.

Art. 5 - Impegni reciproci

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate;

Nel periodo di validità del presente Protocollo d'Intesa, CMRC e RSMsi impegnano a collaborare, scambiandosi informazioni e report riguardo le linee di intervento di cui all'Art.3;

Art. 6 – Atti esecutivi

Le parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso specifici Atti esecutivi, da stipulare indipendentemente dalle effettive e reali esigenze di volta in volta manifestatesi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- il personale coinvolto;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i referenti di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi;

Art. 7 – Trattamento dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire, su supporto sia cartaceo che informatico, i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo e quelli in qualunque modo ad essi riconducibili, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003.

Le Parti dichiarano di acconsentire reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.

Art. 8 – Responsabili

Il referente cui sarà demandata la responsabilità dell'attuazione del presente Accordo per RSM è individuato nel Responsabile della S.O. Servizi e Informazioni, Ing. Luca Avarello, mentre per CMRC viene individuato nel Direttore del Dipartimento VI, Ing. Giampiero Orsini, quale referente responsabile con funzioni di coordinamento complessivo in ordine alla corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Art. 9 – Durata e recesso

Il presente Accordo avrà una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per iscritto previo accordo tra le Parti.

Durante questo periodo ognuna delle parti ha la facoltà di stipulare Protocolli d'Intesa o Convenzioni con altri Enti anche sulle tematiche indicate all'Art. 4 con l'impegno reciproco di informare circa eventuali sovrapposizioni con attività già in essere fra CMRC e RSM.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo, con motivate considerazioni e preavviso scritto di almeno 60 giorni dall'altra Parte, qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo medesimo e ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. Resta esclusa qualsivoglia reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 – Modifiche

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo presente per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse.

Art. 11 – Divieto di cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità della cessione stessa.

In caso dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ciascuna parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.

Art. 12 – Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto

Art. 13 – Oneri finanziari e costi

Il presente Accordo non comporta impegni di spesa tra le Parti.

Gli unici impegni di spesa ammessi tra le Parti riguarderanno il rimborso dei costi effettivamente sostenuti, quali risulteranno dagli specifici Atti esecutivi.

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 15 – Domicilio

Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, le Parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- **R.S.M.** presso la propria sede sita in Roma, Via di Vigna Murata, 60
- **CMRC** presso la propria sede sita in Roma, via G Ribotta n. 41, 43

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale per un totale di 6 pagine

Roma,

Per Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

**Il Presidente e Amministratore delegato
Dott. Walter Tortorella**

Firmato da: Walter Tortorella
Data: 23/11/2017 11:27:30

**Per la Città Metropolitana di Roma
Capitale - Dipartimento VI**

“Pianificazione territoriale generale”

**Il Direttore del Dipartimento
Ing. Giampiero Orsini**

Firmato da: Giampiero Orsini
Data: 23/11/2017 12:12:16

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso gli Enti firmatari